

	<i>COMUNE DI FIRENZE</i>	
	CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA) DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNI 2024-2026 DELLA DURATA DI 27 MESI – CPV: 55521200-0 Servizio di fornitura pasti – CIG B0EB01B192	
	L'anno duemilaventiquattro (2024) e questo giorno 07 (sette) del mese di giugno, in Firenze in modalità a distanza.	
	La Dott.ssa Simona Boboli, nata a Firenze il 28/12/1965, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;	
	E il Sig.Mattia Grillini, nato a Bologna il 26/05/1977, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "CAMST SOC.COOP. A RL", di seguito anche "CAMST", con sede in Castenaso (BO), via Tosarelli n.318, Cap 40055, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Bologna n. 00311310379, conforme risulta da visura camerale del giorno 05/06/2024.	
	Il Sig. Mattia Grillini dichiara di comparire non in proprio ma in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di imprese (abbreviato RTI) fra CAMST e CIRFOOD S.C. (mandante) con sede legale in via Nobel 19, Reggio Emilia CF e PI 00464110352 conforme risulta da visura camerale del giorno 05/06/2024 in forza di mandato	
	1	

	speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito dall'Impresa mandante,	
	Rep. 92037 del 31/05/2021, registrata in Bologna che si allega al presente atto per	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	P R E M E S S O C H E	
	- con determinazione n. 2024/DD/1298 del 23/02/2024, veniva dato avvio all'indagine	
	di mercato in relazione all'Accordo Quadro relativo al "Servizio di fornitura pasti per i	
	centri estivi comunali anni 2024-2026", ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. e) del Codice	
	dei Contratti Pubblici per l'affidamento dell'accordo quadro secondo il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2024/DD 2026 del	
	19/03/2024 sono stati approvati i documenti della procedura negoziata a seguito	
	dell'indagine di mercato, prevedendo lo svolgimento in forma telematica della procedura	
	tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2024/DD 2923 del	
	15/04/2024 è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte ai sensi	
	dell'art. 51 del Codice;	
	- con verbale della commissione in data 18/04/2024 veniva individuata quale migliore	
	offerta quella presentata dal costituendo RTI CAMST (mandataria) e CIRFOOD	
	(mandante), che aveva raggiunto un punteggio pari a 86,81/100 e presentato un'offerta	
	con ribasso del 0,05% (0 virgola 05 per cento) sull'importo a base di gara di Euro 4,99	
	(quattro/99) oltre IVA a pasto;	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2024/DD/3917 del 20	
	maggio 2024 veniva aggiudicato l'Accordo Quadro del "Servizio di fornitura pasti per i	
	centri estivi comunali anni 2024-2026, CIG B0EB01B192", visto l'esito positivo dei	
	2	

	controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione;	
	- è stata verificata l'iscrizione nelle c.d. White List della Prefettura di Bologna e Reggio Emilia per gli effetti dell'art. 52 e ss della L.190/12;	
	- è stata verificata l'inesistenza, a carico di CAMST e CIRFOOD – nonché dei relativi soggetti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016 - di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), attraverso la suindicata verifica;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti come sopra costituite in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, nella persona della Dott.ssa Simona Boboli, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con il RTI CAMST-CIRFOOD in persona del Sig. Mattia Grillini che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59 co. 3 D.Lgs 36/23 di esecuzione del Servizio di fornitura pasti per i centri estivi comunali anni 2024- 2026, alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata su START e conservate agli atti della Direzione Istruzione;	
	3	

	- al Capitolato Speciale d'appalto;	
	- al Capitolato tecnico;	
	- ai Criteri Minimi Ambientali approvati con DM 65 del 10.03.2020 e pubblicati nella	
	G.U. n 90 del 04.04.2020.	
	Il Sig. Mattia Grillini, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente	
	contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si	
	obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di	
	comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale	
	n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai	
	propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente	
	contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del	
	contratto di accordo quadro.	
	Dichiara altresì, di essere edotto e accettare espressamente gli obblighi derivanti	
	dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata	
	negli appalti pubblici" approvata con Deliberazione della Giunta Municipale del	
	Comune di Firenze Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021e si	
	impegna incondizionatamente, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori la suddetta Intesa sia con riferimento al presente contratto sia con	
	riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo	
	quadro.	
	Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la	
	risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate	

dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Dichiara, infine, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Il Sig. Mattia Grillini, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto applicativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo;

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di € 705.000,00 (settecentocinquemila/00), oltre € 44.000 di clausola di revisione dei prezzi, ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue, fatta salva l'opzione di rivalutazione dei prezzi per un massimo di ulteriori € 44.000; Tale valore è da intendersi come corrispettivo massimo possibile della somma dei contratti attuativi e come tale non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di 27 mesi e decorre dalla firma del presente contratto o dal primo contratto attuativo se precedente, e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo

entro il quale la stazione appaltante può affidare il singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento dei servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/23.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopra indicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo. Togliere??

ART. 4 - GARANZIE

Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto/i e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 dell'art. 117 del D.Lgs 36/23, sarà costituita, avvalendosi della facoltà dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n.36/23, per i singoli contratti attuativi, nella misura del 5% del loro valore.

Il Sig. Mattia Grillini, nei nomi, si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.11 nei termini ivi previsti.

ART. 5 – SUBAPPALTO

L'impresa affidataria ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di subappaltare.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL

13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136

del 13/08/2010, le Imprese CAMST e CIRFOOD si obbligano ad ottemperare a

quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto applicativo del presente

accordo quadro. In particolare, la CAMST, in qualità di mandataria, con nota di

trasmissione prot. n. 190360 del 04/06/204 che si conserva agli atti della Direzione

Istruzione, ha provveduto a trasmettere al Comune di Firenze gli estremi dei conti

correnti dedicati alle commesse pubbliche di CAMST e CIRFOOD, che si allegano al

presente contratto, con indicazione delle persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L.

136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti

correnti dedicati comunicati.

Nel caso in cui le suddette Imprese effettuino, in conseguenza del presente atto,

transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto

si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente

accordo quadro lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo sarà concluso

mediante scrittura privata con mezzo elettronico ovvero mediante scambio di lettere

secondo l'uso del commercio.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni economiche di cui al Dettaglio Economico allegato all'offerta.

Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a:

- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e controlli.

ART. 9 – CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il foro di Firenze.

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

I servizi di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. La stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Pertanto, l'esito sfavorevole dei controlli antimafia comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 10

(dieci) e parte della seguente fino qui.